

CAMERA DEI DEPUTATI N. 645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, AVOLIO, MAGNO, MICELI, DE PASQUALE, FIUMANÒ,
FERRARI FRANCESCO, CALASSO, MARICONDA, VESTRI, DI BENEDETTO**

Presentata il 23 ottobre 1963

Vendita ambulante dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è a voi noto l'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui si chiede, con la presente proposta di legge, la modifica, vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La norma costituisce un evidente intralcio anche al commercio del vino, sia esso comune, pregiato, speciale, che si ripercuote negativamente sulla produzione.

In questi anni un notevole movimento degli operatori del settore vitivinicolo, in continuo stato di crisi economica, ha posto all'attenzione del Parlamento il problema della libera circolazione del vino, liberandolo da ogni pastoia burocratica e fiscale. Perciò con provvedimento legislativo n. 1079 del 18 dicembre 1959, è stata ridotta l'imposta di consumo del vino a lire 800 l'ettolitro unificandola per tutto il territorio nazionale ed abolendola completamente, con lo stesso provvedimento, a partire dal 1° gennaio 1962.

Ora, non c'è dubbio però, che nel quadro di una politica vinicola che tende a rendere più agevole il cammino del prodotto della vite dalla produzione al consumo, non solo bisogna considerare ed eliminare gli elementi di ostacolo di natura fiscale, ma anche quelli di natura burocratica che pure hanno il loro aspetto finanziario e si collocano in mezzo alla strada, tra il produttore e il consumatore, danneggiando gli uni e gli altri.

Uno di questi elementi è appunto costituito dall'articolo 87 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. La sua ragione d'essere trovava giustificazione nei primi decenni del secolo, nel nostro Paese, quando s'avvertiva l'esistenza notevole del fenomeno dell'alcolismo. Ma oggi, come da ogni parte è stato rilevato nel corso di qualificati dibattiti in Convegni di specialisti del settore e nello stesso Parlamento, il fenomeno suddetto è quasi del tutto scomparso, e, quindi, non si giustifica l'esistenza di una norma nel momento in cui è mutata la realtà oggettiva che l'ha determinata.

Peraltro, le difficoltà sempre gravi ed immanenti del settore vitivinicolo consigliano l'eliminazione dal corpo giuridico del Paese di ogni norma restrittiva della circolazione del vino, qual'è appunto quella in esame. Perciò si propone una modifica di essa in relazione al vino.

Se la nostra proposta di legge verrà accolta potremo vedere ampliate le dimensioni del mercato di consumo anche dei vini speciali che potranno arrivare a buon prezzo facilmente in ogni casa, con le forme del commercio ambulante.

Già nell'altra legislatura la stessa proposta era stata approvata all'unanimità da questo ramo del Parlamento. Perciò confidiamo, onorevoli colleghi, in un accoglimento favorevole di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la vendita ambulante dei vini, compresi quelli pregiati e speciali, purché siano posti in recipienti originali integri e muniti di chiusura di garanzia e di etichetta recante, ben visibile ed in lingua italiana, il nome del vino e la sua gradazione alcolica, il nome del produttore e di colui che ha operato il riempimento del recipiente nonché ogni altra indicazione prevista dalle vigenti disposizioni ».